

webinar

CERTIFICAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA

10 dicembre - ore 12:00

Il quadro normativo



Legge di Bilancio 2020 all'obbligo di certificazione
introdotto dal DL 179/2022

Graziella Savelli
Dottore Commercialista

Aspetti fiscali

- Il credito di imposta maturato sulle Spese di Ricerca & Sviluppo non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) né ai fini IRAP e non genera il pro-rata di detraibilità di interessi passivi e spese generali (art 96 e 109 comma 5) TUID).
- Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione orizzontale (con altre imposte) nel modello F24 in tre quote annuali di pari importo dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione (ovvero di sostenimento delle spese e completamento del progetto di Ricerca) e comunque, **solo dopo che l'azienda è in possesso della certificazione dei costi.**

Aspetti fiscali

- Il credito di imposta per Ricerca & Sviluppo non è soggetto ai limiti di utilizzo annuale dei crediti di imposta da quadro RU della dichiarazione redditi (limite euro 250.000 annui) o generale di compensazione nel modello F24(euro 2.000.000):
- E' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo :
 - sia ammesso dall'altra agevolazione di cui si intende fruire;
 - non porti al superamento del costo sostenuto.

Obblighi documentali

- **Certificazione delle spese** (Legge 160/2019 art 1 comma 205)

L'effettivo sostenimento delle spese deve risultare da apposita certificazione rilasciata:

- per le srl/spa/società cooperative soggette all'obbligo della revisione contabile dal soggetto incaricato della revisione contabile (revisore unico /sindaco unico/collegio sindacale/società di revisione);
- per tutte le altre imprese che non hanno un organo di revisione la certificazione è rilasciata da un revisore legale iscritto nell'apposito albo o da una società di revisione.

Obblighi documentali

- In quest'ultimo caso il credito di imposta è aumentato della spesa per l'onorario del revisore fino alla cifra massima di euro 5.000 (anche se sostenuta in un periodo successivo).
- Il Revisore deve verificare la regolarità formale dei documenti e dei contratti , la loro corrispondenza alle scritture contabili e alle risultanze del bilancio.

Obblighi documentali

- Relazione Tecnica (Legge 160/2019 art 1 comma 206)
- Le imprese beneficiarie del credito di imposta devono redigere una relazione tecnica che illustri:
 - I presupposti iniziali (finalità) i contenuti (come si è svolta la ricerca) e gli esiti delle attività (se l'obiettivo è stato pienamente o parzialmente raggiunto o non raggiunto).
- La relazione tecnica va predisposta:
 - A) Per le attività svolte internamente: dal responsabile di ogni singolo progetto, con controfirma del legale rappresentante dell'impresa nella forma di autocertificazione.
 - B) Per le attività commissionate a terzi: dal soggetto terzo incaricato che ha eseguito le attività.
 - Ciò vale anche per le attività infragruppo.

Obblighi dichiarativi

- I crediti di imposta concessi alle imprese devono essere da queste indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui il credito è sorto, nonché nel quadro RU delle dichiarazioni dei redditi dei periodi successivi in cui il credito viene utilizzato fino al suo esaurimento.
- E se ci si dimentica di indicare il credito di imposta in dichiarazione?
- In passato la posizione dell'Agenzia delle Entrate e della Cassazione era che la mancata indicazione nel quadro RU comportava la decadenza dal beneficio e che tale decadenza non potesse essere sanata dalla presentazione di una dichiarazione integrativa.

Obblighi dichiarativi

- Il Decreto legislativo 8/1/2024 n 1 , all'art 13 recita:
«La mancata indicazione dei crediti di imposta derivanti da agevolazioni concesse ad operatori economici nelle dichiarazioni annuali , se spettanti, non comporta la decadenza del beneficio... omissis...»
- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022.

Obblighi comunicativi

- Per le imprese che effettuano gli investimenti è necessario, a partire dall'esercizio 2024, inviare una apposita comunicazione telematica al GSE:
 - preventiva (prenotazione): da inviare nel momento in cui è assunto il primo impegno giuridicamente vincolante all'effettuazione dell'investimento, nella quale indicare gli investimenti programmati nonché la presunta ripartizione negli anni del credito;
 - a consuntivo: da inviare all'atto di completamento degli investimenti.

Obblighi comunicativi

L'invio delle comunicazioni costituisce
presupposto
per la fruizione del credito di imposta.

Certificazione preventiva



- L'Agenzia delle Entrate con la circolare n 21/2022 ha evidenziato che nei controlli fino ad oggi effettuati è stato riscontrato che «le imprese beneficiarie risultano assistite da soggetti che svolgono attività di consulenza sulle diverse misure agevolative e che appaiono specializzati nella costruzione di documentazione solo formalmente corretta al fine di dimostrare la spettanza del credito. Inoltre, sono state riscontrate incoerenze rispetto ai presupposti oggettivi/soggettivi della misura agevolativa come attività di ricerca difficilmente compatibili (specie se svolte internamente) con l'attività economica dichiarata dall'impresa, la sua struttura organizzativa e l'assenza di costi per ricerca & sviluppo in anni precedenti il credito di imposta.»
- Conseguentemente il legislatore ha introdotto la **facoltà** di accedere ad una certificazione preventiva della qualificazione delle attività svolte.

Certificazione preventiva

- Il decreto semplificazioni (DL 72/2022) all'art 23 , al fine di favorire l'applicazione in condizioni di certezza operativa del credito in esame, ha stabilito che:
- le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività:
 - di ricerca e sviluppo;
 - di innovazione tecnologica;
 - di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio;
 - di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica

Certificazione preventiva

- È stato istituito un pubblico registro definito

Albo dei Certificatori

formato da professionisti , centri di competenza , poli europei di innovazione digitale , università ed enti pubblici di ricerca, in possesso di una serie di requisiti ed abilitati a rilasciare la certificazione preventiva .

Richiesta della certificazione



- L'impresa che vuole acquisire la certificazione deve farne richiesta telematica al MiMIT (Ministero dell'industria e del Made in Italy).
- La certificazione preventiva dovrà essere inviata al MIMIT dal certificatore con procedura informatica entro 15 giorni dal rilascio, a pena di inefficacia della certificazione.
- Il MIMIT può richiedere al certificatore l'invio di documentazione tecnica, contrattuale, contabile rilevante ai fini della valutazione.
- Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione il MIMIT completa l'attività di controllo.

Richiesta della certificazione

- Da quel momento la certificazione è vincolante per l'Amministrazione Finanziaria che non può contestarla tranne nel caso in cui sussista una palese falsità ideologica (ovvero sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata) oppure nel caso la certificazione sia stata rilasciata con frode attestando la sussistenza di requisiti di accesso al credito di imposta senza che essi siano realmente esistenti.

Richiesta della certificazione



- La certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti di imposta non siano già state contestate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore abbia avuto formale conoscenza.
- Indipendentemente dalla certificazione il contribuente deve rispettare gli obblighi relativi agli oneri documentali.

L'agenzia può comunque verificare le condizioni di spettanza del credito e la corretta applicazione della disciplina ex art 1 comma 207 legge 160/2019.



GRAZIE PER AVER PARTECIPATO
AL WEBINAR DEDICATO ALLA
CERTIFICAZIONE
DEI CREDITI D'IMPOSTA

Ci farebbe piacere conoscere la tua
opinione tramite questo breve sondaggio!